

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luciano Alfani	- Presidente
dott. Laura De Simone	- Giudice Est.
dott. Andrea Gibelli	- Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. **19/2016r.g.**
promosso da:

T. S.R.L.IN LIQUIDAZIONE

a cui è stato riunito il procedimento per la declaratoria di fallimento n.131/16 ist. Fall.

proposto da

S. S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv.

e il procedimento per la declaratoria di fallimento n.164/16 ist. Fall.

proposto da

T. ITALIA SPA rappresentata e difesa dall'avv.

nei confronti di

T. S.R.L.IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02050980206) rappresentato e difeso dall'avv.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: inammissibilità concordato preventivo e dichiarazione di fallimento

Con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 6.12.2016 la società **T. S.R.L.IN LIQUIDAZIONE** con sede in Sustinente (MN), via Marconi n.447, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice.

Nel termine assegnato la documentazione indicata è stata prodotta ed il concordato può ora qualificarsi di tipo liquidatorio, attesa la limitata incidenza tra gli asset, in termini qualitativi e quantitativi, del ramo d'azienda in esercizio attualmente oggetto di contratto d'affitto. Il piano concordatario oltre alla liquidazione dei cespiti prevede l'apporto da

parte del socio F. Fabio di €2.000.000,00, liquidità che sarà ricavata dalla vendita di beni personali.

La proposta concordataria suddivide i creditori in classi ed è così articolata:

- 1) CREDITORI PRIVILEGIATI: ipotecari - privilegiati ex art. 2751bis n.ri 1) - 2) - 3) e 5) cod. civ. ed ex art. 2778 cod. civ., sino al VI° grado compreso, che saranno soddisfatti integralmente;
- 2) CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2758 - comma 2° cod. civ., collocati al grado VII° di cui al successivo art. 2778 cod. civ. – per rivalsa iva (privilegio speciale) - cui è riservato il pagamento del 27% (ventisette per cento) del loro ammontare;
- 3) CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2764 cod. civ., collocati al XVI° di cui al successivo art. 2778 cod. civ. - per fitti immobili e ramo azienda - cui è riservato il pagamento del 26% (ventisei per cento) del loro ammontare;
- 4) CREDITORI PRIVILEGIATI dal combinato disposto di cui all'art. 16 - 3° comma del D.Lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 2752 cod. civ., collocati al XVIII° grado di cui al successivo art. 2778 cod. civ. – per accise sui carburanti - cui è riservato il pagamento del 25% (venticinque per cento) del loro ammontare;
- 5) CREDITORI CHIROGRAFARI (fornitori; clienti creditori; Istituti di Credito; creditori diversi) ai quali è riservato il pagamento del 20% (venti per cento) del loro credito; - il pagamento delle spese prededucibili e dei creditori concorsuali in un arco temporale possibilmente non superiore a 30 (trenta) mesi dalla data di omologazione, comunque subordinatamente alla messa a disposizione della nuova finanza rinveniente dalla vendita dei beni messi a disposizione del socio F. Fabio.

Con decreto del 17.2.2017 il Collegio ha invitato la società proponente a molteplici chiarimenti ritenuti indispensabili ex art.162 I e II co. l.f. ed ha concesso termine per l'incombente termine sino al 28 febbraio 2017, fissando l'udienza del 2.3.2017 ore 10.50 per la comparizione della società proponente e degli istanti il fallimento avanti al Collegio. All'udienza indicata oltre alla società ricorrente, che ha offerto chiarimenti e insistito per l'ammissione della società al concordato, sono comparsi gli istanti il fallimento e il Pubblico Ministero che viceversa ha insistito per l'inammissibilità della proposta e per la declaratoria di fallimento.

Esaminata la documentazione prodotta e le integrazioni proposte, rileva in primo luogo il Collegio che la società, nonostante espressa richiesta del Tribunale e concessione di congruo termine, non ha previsto nella proposta una “assicurazione” del pagamento prospettato ai creditori, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.160 l.f., né con riguardo al quantum, né con riguardo ai tempi, limitandosi a “riservare” determinati pagamenti ai creditori subordinatamente al rinvenimento di finanza esterna, in contrasto con la volontà e dizione della norma che impone l’assunzione nei confronti del ceto creditorio di un impegno forte, serio e vincolante. L’assenza di un’assicurazione del pagamento, pure implicita, nella proposta depositata si riscontra anche nel fatto che la proposta subordina il suo positivo esito al fatto di un terzo (pag.16 del ricorso) e specificatamente alla messa a disposizione da parte del socio F. Fabio dell’importo massimo di €2.000.000,00, senza che risulti documentata la sussistenza di un negozio mediante il quale il F. abbia assunto un’obbligazione di pagamento nei confronti della società in concordato, idoneo a consentire al liquidatore –se necessario – in fase esecutiva di agire per l’adempimento dell’obbligazione che si asserisce sussistere.

Agli atti è unicamente l’atto di destinazione ex art.2645 ter c.c. del 10.11.2016, ma il medesimo non appare idoneo a far sorgere un’obbligazione del F. nei confronti della società, visto il disposto dell’art. 1987 c.c. che non riconduce alcun effetto obbligatorio - e tantomeno reale - alle promesse unilaterali "fuori dei casi ammessi dalla legge", e dovendo condividersi l’orientamento per cui l’art. 2645 ter c.c., alla luce della sua collocazione sistematica tra le norme che si occupano della trascrizione, è norma sugli effetti e non intende disciplinare un autonomo negozio di destinazione, da cui possano sorgere obbligazioni (condivise e richiamate sul punto le considerazioni di Trib. Reggio Emilia 27.1.2014 e Trib. S.M. Capua Vetere 28.11.2013).

Va peraltro osservato che, nella specie, il vincolo di destinazione negoziale ex art.2645 ter c.c. , così come strutturato, è del tutto equivoco nel suo contenuto, atteso che la legge prevede che la “destinazione” riguardi i beni (“Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati...”) e in tal senso nell’atto, a pag.3 F. Fabio “destina (per tre anni dall’omologazione), ai sensi e per gli effetti dell’art.2645 ter c.c., allo scopo di soddisfare gli interessi di cui in premessa ed enunciati al

successivo art.2 i seguenti beni immobili” ma l’intenzione del F., espressa nelle premesse dell’atto, è quella di mettere a disposizione dei creditori del concordato non diritti reali ma unicamente l’importo massimo di €2.000.000,00 rinveniente dalla liquidazione degli immobili a cui il vincolo si riferisce, provvedendo in autonomia alla liquidazione e riservando le ulteriori somme eventualmente ricavate ad altri creditori personali nominativamente individuati. Anche assumendo che gli interessati- e tra questi il liquidatore giudiziale del concordato- possano agire per la realizzazione degli interessi valutati meritevoli, non si comprende se la domanda giudiziale potrebbe riguardare la liquidazione dei beni o solo la destinazione di parte delle somme.

Neppure si comprende quando potrebbe eventualmente azionarsi questa pretesa nei confronti del F., atteso che neanche i tempi della liquidazione dei beni del F. e della messa a disposizione delle somme emergono dall’atto di destinazione o da altra convenzione conclusa tra il F. e la società.

Oltre a questi rilievi di per sé impeditivi dell’ammissione al concordato preventivo della proponente, va notato che l’attestazione del professionista, dott. C., resa ex art.161 III co. l.f., quand’anche integrata in data 25.2.2017, non pare assolutamente adeguata ad attestare la fattibilità del piano. Basta leggere gli ultimi capoversi dell’attestazione (pag.41 e 42) che qui si riportano, con la punteggiatura originale, per comprendere che le conclusioni di fattibilità non sono sorrette da argomentazioni coerenti:

“Quanto alla “tempistica” la proposta prevede che tutti i creditori, per quanto, a ciascuno attribuito, verranno soddisfatti entro 30 (trenta) mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (o decreto) di omologazione del concordato.

La genericità, nel caso, è inevitabile perché legata a fattori indipendenti dalla volontà della società e del socio “garante”.

Non è, infatti, prevedibile il momento della vendita dei beni, sia sociali che messi a disposizione dal socio F.! Lo scrivente ha avuto modo di appurare che trattative per la vendita di un podere, che solo potrebbe fornire la provvista a carico del socio garante, sono quasi in fase conclusiva e, a detta dell’interessato che ha affidato l’incarico di procedere alla vendita ad un intermediario abilitato, sicuramente si chiuderanno entro la fine del corrente anno 2017!

Ma tant’è, non v’è certezza!

E non vi è maggior certezza nell'ipotizzare i realizza dei beni sociali, legati all'iniziativa del "liquidatore giudiziale" che sarà nominato!

Purtroppo, quindi, la proposta va presa nel suo insieme con le certezze che offre e con le incertezze che non possono essere a priori dipanate".

Non pare certamente possibile anteporre all'attestazione di fattibilità riflessioni che denotano incertezze sullo sviluppo della liquidazione, perché nella sostanza questo equivale a non attestare alcunché circa la probabilità di riuscita del piano.

Si aggiunga che chi attesta la fattibilità di un piano in cui parte delle liquidità deriva da apporti di un soggetto esterno deve assumersi la responsabilità di verificare la correttezza e la serietà delle valutazioni effettuate dal proponente con riguardo alla solvibilità di questo soggetto mentre nella specie l'attestatore non spende una parola a tal proposito, limitandosi a scrivere che in ragione dell'apporto del F. il concordato potrà essere eseguito (pag.41), senza neppure rappresentarsi e rappresentare che - in assenza di un impegno vincolante del F. nei confronti della società - mai questa potrà agire per ottenere la liquidazione dei beni personali del socio e soddisfare i creditori concordatari nella misura promessa.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che non sussistono i presupposti per l'ammissione della società T. S.r.l. al concordato preventivo, in assenza di assicurazioni circa il pagamento delle percentuali prospettate ai creditori, in assenza di un impegno – dettagliato nei tempi e nei modi - assunto dal socio Fabio F. circa il pagamento valutato dalla stessa proponente come indispensabile per la riuscita del piano, in assenza di un'adeguata attestazione di fattibilità del piano medesimo.

Va ora considerato che il Pubblico Ministero nell'udienza del 2-3.2017 ha insistito per la declaratoria di fallimento della società e risulta pendente, con riguardo alla società T. SRL, anche l'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta da T. Italia S.p.A., mentre è stata desistita l'istanza di S. S.r.l.

Alla luce della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, quale evidenziata dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, si riscontrano i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società, presupposti di fatto non contestati neppure dalla

proponente che espressamente dichiara di non poter neppure provvedere al pagamento del debito oltremodo falcidiato di cui alla proposta concordataria senza l'apporto di finanza esterna.

P.Q.M.

Visto l'art.162 II co.l.f.,

dichiara

inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta da T. SRL T. SRL ;

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

Dichiara il fallimento di T. SRL (C.F. *), con sede legale in *, in persona del liquidatore *;

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

Nomina Curatore *;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 12/09/2017 ore 10:45;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 02/03/2017

Il Giudice Est.

Dott. Laura De Simone

Il Presidente

Dott. Luciano Alfani